

SENTENZE TRIBUTARIE

Motivazioni apparenti annullano la sentenza

Si espone al vizio di nullità, invocabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cpc, quella sentenza di merito che, non rendendo percepibile il fondamento della decisione, con proprie valutazioni sugli specifici motivi di gravame, contenga una motivazione soltanto apparente ovvero la stessa sia avvenuta per relationem con pedissequa e acritica conferma della pronuncia di primo grado.

Lo afferma la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 20607/2019.

Il collegio di legittimità ha accolto il ricorso di due contribuenti, soci di una società semplice ormai cancellata, volto alla riforma della sentenza di secondo grado con cui la Ctr aveva condiviso la pronuncia della Ctp. Particolare motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Corte, riguardava «omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio» invocato dai ricorrenti nel contestare la pronuncia di secondo grado. Quest'ultima, appuravano anche i giudici di legittimità, era infatti manifestamente viziata da «error in procedendo»: la sua nullità, infatti, derivava da un difetto motivazionale inquadrabile nella

ipotesi della cosiddetta «motivazione apparente». Come spiegato in maniera chiara dalle Sezioni unite (Cass. SS. UU. 22232/2016) si rinviene una tale circostanza allorquando la motivazione «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture». La sentenza della Ctr, oltretutto, manifestava la sua nullità anche sotto il profilo in cui quella motivazione era avvenuta «per relationem», ovvero senza una completa illustrazione e disamina delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, ma riconducibile alla mera adesione a essa priva di motivi per cui disattendere le ragioni dell'impugnazione. In tal modo, la Corte non poteva che cassare una siffatta pronuncia, che non permetteva di evincerne il thema decidendum né il percorso logico giuridico configurante una sua autonoma valutazione.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Nonostante la formale intestazione del motivo, la lettura del suo contenuto evidenzia univocamente come i ricorrenti abbiano denunciato, con riferimento ai motivi di appello attinenti il merito degli avvisi di accertamento (gli unici sui quali il giudice a quo si sia pronunciato), la «totale assenza di qualsivoglia parvenza di motivazione», che sarebbe «pressoché inesistente». Pertanto, il motivo censura, nella sostanza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la pretesa nullità della sentenza in conseguenza della natura solo apparente della sua motivazione.

Il motivo è fondato, nei limiti che si diranno. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire: «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,

tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione» (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).

Con riferimento, poi, alla motivazione della sentenza d'appello per relationem, questa Corte ne ha riconosciuto l'ammissibilità, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della

conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va casata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis).(...)